

D.P.R. 20-12-1979 n. 761
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1980, n. 45, S.O.

(commento di giurisprudenza)

31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.

Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'*art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla *legge 23 dicembre 1978, n. 833* e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

(13) Vedi, anche, l'*art. 95, L. 11 luglio 1980, n. 312*. La Corte costituzionale, peraltro, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126 (Gazz. Uff. 15 luglio 1981, n. 193), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 31.

(14) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-16 maggio 1997, n. 136* (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 18 - 21 giugno 2012, n. 154 (Gazz. Uff. 27 giugno 2012, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 36 della Costituzione.